



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 21 Febbraio 2020

CASI OPERATIVI

Dichiarazione Imu non presentata: decadenza dalle agevolazioni?

di EVOLUTION

IMPOSTE INDIRETTE

Agevolazione prima casa limitata ad un solo box auto

di Sandro Cerato

AGEVOLAZIONI

Piccola proprietà contadina: decadenza per conferimento in Srl

di Luigi Scappini

RISCOSSIONE

Crediti d'imposta industria 4.0: regole di utilizzo in F24

di Clara Pollet, Simone Dimitri

DICHIARAZIONI

Le novità del modello Redditi SP 2020

di Federica Furlani

HOSPITALITY

Il contratto di deposito nelle strutture alberghiere e la responsabilità della struttura – parte I

di Leonardo Pietrobon

CASI OPERATIVI

Dichiarazione Imu non presentata: decadenza dalle agevolazioni?

di EVOLUTION

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ IMMOBILIARE

Scopri le sedi in programmazione >

Se dimentico di presentare la dichiarazione Imu, il Comune potrebbe disapplicare l'agevolazione connessa alla fattispecie da dichiarare? A seguito dell'accertamento posso documentalmente provare la sussistenza dei requisiti per poter beneficiare dell'aliquota ridotta?

Con riferimento alla fattispecie in esame si ritiene necessario sottolineare che la Legge di bilancio 2020 ha introdotto rilevanti novità.

Prima del richiamato intervento normativo vi erano infatti dei casi in cui la dichiarazione Imu doveva essere presentata a pena di decadenza, specificati nell'articolo 2, comma 5-bis, D.L. 102/2013.

Si trattava, in particolare, dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, degli alloggi sociali, degli alloggi alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci, agli immobili destinati alla ricerca scientifica e agli immobili utilizzati dai militari assimilati all'abitazione principale.

La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 769, L. 160/2019), nel riformare la disciplina in esame, pur riproponendo le medesime agevolazioni, non ha previsto alcuna forma di decadenza, stabilendo invece che *"il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme"*.

In considerazione della nuova formulazione normativa, nell'ambito di Telefisco 2020, è stato quindi chiesto al Mef se l'aliquota ridotta prevista per i fabbricati merce continuasse ad essere subordinata alla presentazione della dichiarazione Imu.

Il Mef, al fine di fornire una risposta al quesito prospettato, ha in primo luogo ricordato che la nuova previsione normativa non richiede più, in questi specifici casi, la presentazione della dichiarazione Imu a pena di decadenza: deve quindi ritenersi che quanto in passato previsto non possa più assumere rilievo, ragion per cui, in caso di omessa presentazione della

dichiarazione Imu trovano applicazione solo le ordinarie sanzioni, mentre ciò non può influire sulla spettanza del beneficio.

Si pensi, ad esempio, al caso dell'immobile concesso in comodato gratuito ai parenti in linea retta: in questi casi, l'agevolazione prevista non può considerarsi persa in caso di mancata presentazione della dichiarazione Imu.

Si ritiene tuttavia necessario sottolineare che l'articolo 1, comma 747, L. 160/2019 continua a riservare la riduzione al 50% della base imponibile ai "fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. [445](#), che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione".

Da ciò ne discende, dunque, che la situazione debba essere preventivamente comunicata al Comune e non possa essere semplicemente accertata del contribuente in occasione della determinazione degli importi da versare (con omissione, dunque, di qualsiasi comunicazione).

Tutto quanto appena premesso, un discorso a parte deve essere riservato ai casi in cui è il Comune, con propria delibera, ad imporre oneri comunicativi ai contribuenti.

Non mancano infatti delibere comunali nell'ambito delle quali si chiede al contribuente di produrre, entro una determinata data, apposita attestazione (su modelli resi disponibili dal Comune stesso), al fine di dichiarare la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare dell'agevolazione prevista. In molte delibere tale attestazione viene richiesta a pena decadenza, ragion per cui non sono mancati i casi in cui i Comuni hanno disconosciuto la possibilità di applicare l'aliquota ridotta, chiedendo il pagamento degli importi nel rispetto dell'aliquota ordinaria.

Invero, deve ritenersi amessa, per i Comuni, la possibilità di introdurre specifici adempimenti, a pena decadenza, non previsti dalla legge, essendo i Comuni stessi a concedere le agevolazioni.

In merito a tali fattispecie si ritiene tuttavia necessario richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 12304 del 15.05.2017, secondo la quale sono illegittime le disposizioni di rango secondario che impongono adempimenti in capo ai contribuenti, se l'Amministrazione è in possesso di tutti i dati necessari per poter correttamente quantificare l'imposta.

Sempre con riferimento a tali aspetti è successivamente intervenuta anche la giurisprudenza di merito (CTP Reggio Emilia 5.6.2018 n. 93/2/18), sottolineando quanto segue: "Il fatto che il

contribuente non avesse presentato l'apposita comunicazione, prevista dal regolamento, non può far venir meno il diritto all'agevolazione in quanto gli atti erano stati regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate ed il Comune, come emerge dagli avvisi d'accertamento Tali dati sono stati incrociati con le informazioni sul patrimonio immobiliare desumibili dalla banca dati catastale ed ipotecaria dell'Agenzia delle Entrate-Territorio, nonché con i dati reperibili presso l'anagrafe comunale e l'anagrafe tributaria, al fine di verificare la correttezza di quanto dichiarato ...

L'Ente, pertanto, era al corrente della locazione a canone concertato e, quindi, in applicazione del principio della collaborazione e della buona fede di cui all'art. 10 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), poteva convocare il contribuente per il contraddittorio ed evitare il contenzioso".

IMPOSTE INDIRETTE

Agevolazione prima casa limitata ad un solo box auto

di Sandro Cerato

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Con **due risposte ad istanze di interpello** pubblicate ieri (la [n. 65](#) e la [n. 66](#)) l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in **materia di agevolazione per l'acquisto della "prima casa"**, che consente all'acquirente, in presenza delle condizioni indicate nell'**articolo 1, Nota II-bis**, della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, di fruire dell'imposta di registro nella misura del 2%, ovvero dell'Iva agevolata del 4%.

Con la [risposta n. 65](#) l'Agenzia ha confermato la **mancata decadenza dall'agevolazione** in capo al soggetto che, una volta **alienata l'abitazione acquistata con l'agevolazione "prima casa"**, entro un anno proceda all'acquisto di un'altra unità abitativa situata in Svizzera e **adibita ad abitazione principale**.

Si ricorda che il **comma 4** della citata Nota II-bis, prevede che "*In caso di (...) trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale* nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. (...) Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, **entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale**".

Con la [circolare 31/E/2010](#) l'Agenzia delle entrate aveva precisato che la mancata decadenza si produce anche nell'ipotesi in cui **l'immobile acquistato entro un anno dalla vendita di quello agevolato sia situato all'estero**, a condizione che sussistano **strumenti di cooperazione amministrativa** tra gli Stati che consentano di verificare che effettivamente l'immobile sia stato adibito a dimora abituale.

Sul punto l'Agenzia ritiene che il contribuente possa evitare la decadenza dall'agevolazione se produce la **documentazione necessaria** a dimostrare che il **nuovo immobile** acquistato entro un anno sia stato destinato a **dimora abituale**, e che tale documentazione sarà **vagliata e verificata dall'Amministrazione Finanziaria**.

Per quanto riguarda la **Svizzera**, tenendo conto della presenza di una **convenzione contro le doppie imposizioni**, e, in particolare che l'**articolo 27 del Trattato** consente ai due Stati lo **scambio di informazioni**, l'Agenzia ritiene che nel caso di specie il contribuente **non decada dall'agevolazione**, a condizione ovviamente che sia in grado di fornire **adeguata documentazione della circostanza** che l'immobile sia **adibito a dimora abituale**.

Con la [risposta n. 66](#), invece, l'Agenzia ha negato la possibilità di fruire dell'agevolazione "prima casa" in relazione **all'acquisto di una seconda pertinenza di categoria C/6** (in aggiunta a quella acquistata unitamente all'abitazione) anche se, a seguito dell'acquisto, le **due pertinenze vengano fuse in un'unica unità immobiliare** avente la medesima **classificazione catastale C/6**.

Si ricorda che la citata normativa sulla "prima casa" **ricomprende nell'agevolazione anche le pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7**, e limitatamente ad **una per ciascuna categoria**, sempreché siano destinate **a servizio** della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. Secondo l'Agenzia delle entrate i requisiti in questione devono essere fatti valere **al momento della stipula del contratto di acquisto**, a nulla valendo la circostanza che successivamente sia posta in essere la fusione catastale delle due unità immobiliari.

È stato invece ritenuto non rilevante il richiamo, operato nell'istanza da parte del contribuente, della [risoluzione 154/E/2017](#) in cui l'Agenzia ha consentito di fruire dell'agevolazione "prima casa" anche per l'acquisto di un **nuovo immobile, a condizione che si proceda alla fusione delle unità immobiliari** e che l'abitazione risultante **non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9**.

AGEVOLAZIONI

Piccola proprietà contadina: decadenza per conferimento in Srl

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

I REDDITI DELLE IMPRESE AGRICOLE

Scopri le sedi in programmazione >

L'Agenzia delle entrate, con la [risposta a interpello n. 68/2020](#) è tornata ad occuparsi dell'**agevolazione** prevista per l'acquisto dei terreni effettuato da parte di **coltivatori diretti** e **lap** iscritti alla previdenza agricola, consistente, ai sensi dell'[articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009](#) (meglio nota come "piccola proprietà contadina") nell'applicazione di imposte di **registro e ipotecaria** in misura **fissa** e dell'imposta **catastale** nella misura dell'**1%**.

Come noto, la **norma**, introdotta a sistema solamente a decorrere dal 2010, prevede la **decadenza**, con obbligo di assolvimento della **maggior imposta non versata** in sede di acquisto (si ricorda che sulla compravendita di terreni agricoli si sconta, in via ordinaria, un'**imposta di registro in misura pari al 15%**, parzialmente ridotta per coltivatori diretti e lap al 9%), nel **caso** in cui, prima che siano trascorsi **5 anni** dalla stipula degli atti, i terreni vengano **ceduti** volontariamente ovvero **venga meno la coltivazione o conduzione diretta**.

Viene, quindi, introdotto un periodo di **monitoraggio quinquennale** nel quale non è consentito all'acquirente, pena il recupero delle maggiori imposte non versate, **spossessarsi della titolarità del terreno** nonché della **diretta conduzione o coltivazione**.

Ai sensi dell'[articolo 11, commi 2 e 3, D.Lgs. 228/2001](#), in parziale **deroga**, non si ha decadenza nei seguenti casi:

- **alienazione o concessione in godimento** a favore del **coniuge**, di **parenti** entro il terzo grado o di **affini** entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo *ex articolo 2135 cod. civ.*;
- **alienazioni** derivanti dall'attuazione di **politiche comunitarie, nazionali e regionali** volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il **prepensionamento nel settore**.

Con la [risposta a interpello n. 68/2020](#), l'Agenzia delle entrate si è espressa in merito all'ipotesi di **conferimento** del terreno acquistato fruendo dell'agevolazione di cui all'[articolo 2,](#)

[comma 4-bis, D.L. 194/2009](#), nel periodo di monitoraggio quinquennale, in una **newCo Srl unipersonale** partecipata dallo stesso contribuente, dando **parere negativo**.

In maniera condivisibile, l'Agenzia delle entrate si attiene a un'**interpretazione** strettamente **letterale** delle norme e, in particolare, dell'[articolo 9 D.Lgs. 228/2001](#), ai sensi del quale *"ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale (ora lap: imprenditore agricolo professionale), continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche"*. È quindi di tutta evidenza come tale norma **non sia estendibile alla fattispecie oggetto di istanza**, consistente nel **conferimento in una Srl**, seppur **unipersonale** e partecipata dal coltivatore diretto o lap originario acquirente.

La **risposta** rappresenta la **naturale prosecuzione** di quanto affermato con la precedente [risoluzione 227/E/2009](#) con cui era stata confermata la **decadenza** dall'agevolazione nella fattispecie di **conferimento** in una **newCo Srl**.

Considerazioni differenti, al contrario, devono essere fatte per quanto riguarda il conferimento in una **società di persone**, fattispecie nella quale **non si determina la decadenza dall'agevolazione**, come confermato sempre dall'Agenzia delle entrate con la [risoluzione 455/E/2008](#) in cui, in ragione del combinato disposto di cui agli [articoli 9 e 11 D.Lgs. 228/2001](#), soprarichiamati, **non si ha decadenza dalle predette agevolazioni nel caso di conferimento di un fondo**, effettuato nel quinquennio successivo all'acquisto agevolato, **ad una società agricola in accomandita semplice**, della quale il coltivatore diretto sia **socio accomandatario** e gli altri soci siano il coniuge e un figlio.

In particolare, l'Agenzia delle entrate ritiene che il **conferimento** in una **società di persone** in cui il conferente risulti essere anche socio *"non comporta la decadenza dalle predette agevolazioni, in quanto, con il conferimento in parola, viene data attuazione ad una riorganizzazione finalizzata a promuovere lo sviluppo e la modernizzazione dell'attività agricola"*, a condizione, aggiunge il documento di prassi, che *"il coltivatore diretto (conferente) mantenga la qualità di socio accomandatario nella conferitaria e coltivi direttamente il fondo conferito."*.

Da ultimo, si ricorda come non si determini decadenza nemmeno nell'ipotesi di **affitto** del fondo, in vigore del periodo di **monitoraggio quinquennale**, a una **società di persone** in cui risulti **socio** anche l'originario acquirente, a condizione che continui nella **conduzione diretta dello stesso**.

In tal senso, infatti, si è espressa sempre l'Agenzia delle entrate con la [risoluzione 279/E/2008](#).

RISCOSSIONE

Crediti d'imposta industria 4.0: regole di utilizzo in F24

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Seminario di specializzazione
LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE
Scopri le sedi in programmazione >

Gli incentivi fiscali ricompresi nel **piano nazionale industria 4.0** sono stati rivisti con la Legge di bilancio 2020 ([commi da 184 a 197 L. 160/2019](#)); da quest'anno cambiano le **modalità di fruizione dell'agevolazione**, mantenendo **invariato l'ambito oggettivo**.

Ricordiamo che il beneficio fiscale è destinato agli **investimenti in beni materiali e immateriali 4.0**. Trattasi, nello specifico, dei **beni ricompresi nell'Allegato A L. 232/2016** – beni strumentali 4.0, sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro – e **delle immobilizzazioni immateriali ricomprese nell'Allegato B L. 232/2016** – software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni.

Nonostante l'ambito oggettivo resti invariato, si segnala un'importante **novità: dal 2020, la norma premia gli investimenti in beni immateriali** (di cui all'Allegato B) **anche se non connessi ad investimenti in beni materiali “Industria 4.0”** (di cui all'Allegato A). Fino allo scorso anno, invece, solo l'acquisto di un bene 4.0 agevolato con l'iper ammortamento (+170%) consentiva la fruizione del super ammortamento (+40%) sul *software*.

Il **credito d'imposta spettante viene modulato a seconda della tipologia di bene acquisito** (in proprietà o in leasing), **come illustrato nella tabella seguente**.

Tipologia di investimento	Credito d'imposta	Utilizzo in F24
Beni 4.0 ricompresi nell' Allegato A L. 232/2016 (fino a 2.500.000 euro)	40%	5 quote annuali (8% l'anno), a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione
Beni 4.0 ricompresi nell'Allegato A Legge 232/2016 (oltre 2.500.000 e fino a 10.000.000 euro)	20%	5 quote annuali (4% l'anno), a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione

Software (anche mediante soluzioni di cloud computing) ricompresi nell' Allegato B L. 232/2016 (massimo 700.000 euro)anche senza "Beni 4.0"	15%	3 quote annuali (5% l'anno), a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione
Beni strumentali non 4.0 (massimo 2.000.000 euro)	6%	5 quote annuali (1,2% l'anno), a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione

Definito l'ammontare del credito spettante, analizziamo le **modalità di utilizzo**.

Il credito d'imposta può essere utilizzato **esclusivamente in compensazione tramite modello F24**, avvalendosi dei **canali telematici dell'Agenzia delle entrate**, ai sensi dell'[articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006](#).

Si ricorda che l'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) disciplina la compensazione dei crediti. Al fine di compensare i crediti con i propri debiti, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre **somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali**, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

L'[articolo 3 del Decreto fiscale \(D.L. 124/2019\)](#), con l'intento di rafforzare gli strumenti per il contrasto alle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, ha previsto la possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti, per importi **superiori a 5.000 euro annui**, solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito. Tale limite, già previsto per i crediti Iva è stato esteso, a decorrere dal periodo d'imposta 2019, anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.

La descritta stretta alle compensazioni non include i crediti da quadro RU: per questo motivo i nuovi crediti d'imposta al 40%, 15% e 6%, introdotti dalla Legge di bilancio 2020, non rientrano nei limiti appena descritti e potranno essere utilizzati in compensazione dal 1° gennaio dell'anno seguente la maturazione (nel rispetto delle regole descritte nella tabella sopra riportata). Tale interpretazione è stata **confermata dall'Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2020**.

Per espressa disposizione normativa (articolo 1, comma 191, L. 160/2019) tali crediti non sono soggetti:

- al limite di 000 euro annui previsto per i crediti da quadro RU (di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#));
- al massimale annuale di utilizzo in compensazione pari a 700.000 euro (di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#));

- al divieto di compensazione in presenza **debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori**, per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all'[articolo 31 D.L. 78/2010](#), convertito, con modificazioni, dalla [122/2010](#)).

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta in argomento sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la seguente documentazione:

- le **fatture e gli altri documenti** relativi all'acquisizione dei beni agevolati con **l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della Legge di bilancio 2020**;
- in caso di investimenti di costo unitario **superiore a 300.000 euro** è necessario produrre una **perizia tecnica semplice** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risultati che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati [allegati A e B annessi alla L. 232/2016](#), oltre al requisito dell'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- per i beni di costo unitario di acquisizione **non superiore a 300.000 euro**, l'onere documentale di cui al punto precedente può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione resa dal legale rappresentante**, ai sensi del **D.P.R. 445/2000**.

Le imprese che si avvalgono di tali misure di favore dovranno infine effettuare **un'apposita comunicazione al Ministero dello sviluppo economico** (modello, contenuto e modalità saranno definite con apposito decreto direttoriale di prossima emanazione).

DICHIARAZIONI

Le novità del modello Redditi SP 2020

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Con il [Provvedimento n. 27807/2020](#) del 31 gennaio 2020 è stato approvato il **modello Redditi Società di persone ed equiparate 2020** con relative istruzioni, da utilizzarsi per dichiarare i redditi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, da presentarsi entro il prossimo 30 novembre.

Le principali novità del modello riguardano i seguenti quadri:

QUADRO RF – REDDITO D’IMPRESA e QUADRO RG – REDDITO D’IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA, nel quale:

- è stata inserita la **colonna 3 nel rigo RF50/RG23**, in cui indicare la **quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio Patent box**, qualora il contribuente abbia optato, in alternativa all’istanza di *ruling*, per l’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione. L'[articolo 4 D.L. 34/2019](#), convertito nella L. 58/2019, ha introdotto infatti la possibilità, in alternativa alla procedura di *ruling*, di **determinare direttamente in dichiarazione** il reddito agevolabile ai fini del **Patent box**, ripartendo la variazione in diminuzione in **tre quote annuali di pari importo** da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi. A supporto di tale **autonoma determinazione**, il legislatore ha previsto inoltre un **regime di disapplicazione delle sanzioni** in caso di controlli, che soggiace al possesso, da parte del beneficiario, della **documentazione** di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019. L’opzione va inoltre comunicata nel **quadro OP**, che ha visto l’introduzione dello specifico **rgo OP21**.
- tra le “*Altre variazioni in diminuzione*” (rgo RF55/RG22) è stato introdotto il **codice**

79/codice 44, che riguarda il **maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi** (esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui [all'articolo 164, comma 1, Tuir](#)), effettuati dal **1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019**, ovvero entro il **30 giugno 2020**, a condizione che **entro la data del 31 dicembre 2019** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20% del costo di acquisizione, che è maggiorato del 30%** ([articolo 1, D.L. 34/2019](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019);

- I righi **RF9, RF11 e RF55** (codice 9) e **RG2 colonna 2**, sono stati integrati per accogliere l'**attività di enoturismo** ([articolo 1, commi da 502 a 505, L. 205/2017](#)), definita come *“tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni viticole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine”* (comma 502).

QUADRO RQ – ALTRE IMPOSTE, nel quale:

- le **Sezioni XXIII-A, XXIII-B E XXIII-C “Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni”** accolgono i dati connessi alla facoltà di **rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni e di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori** che risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e di **affrancare il saldo di rivalutazione** ([articolo 1, commi da 696 a 704, L. 160/2019](#)).

QUADRO RN – DETERMINAZIONE DELL’IRES, nel quale:

- del rigo **RN17** è stata aggiunta la **colonna 28 “Spese infrastruttura ricarica veicoli elettrici”** dove indicare le **spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021** relative all’acquisto e alla posa in opera di **infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica** ([articolo 16-ter D.L. 63/2013](#), convertito, con modificazioni, dalla 90/2013); nei **righi da RP1 a RP30** è stata aggiunta la colonna 7 **“Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici”** dove vanno indicate le relative spese;
- è stato introdotto il **rigo RN24 (Sport bonus)**, per l’indicazione del credito d’imposta per le **erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi** pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ([articolo 1, commi da 621 a 627, L. 145/2018](#)), e **RN25 (Bonus bonifica ambientale)**, per l’indicazione del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici per la bonifica ambientale ([articolo 1, commi da 156 a 161, L. 145/2018](#)).

QUADRO RT – PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA, nel quale:


- la **Sezione II** accoglie l'indicazione delle **plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate** realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019, nonché delle plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari ([articolo 1, commi 999, 1000](#) e [1005, L. 205/2017](#)), da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%.

QUADRO TR – IMPOSIZIONE IN USCITA E VALORI FISCALI IN INGRESSO, modificato per tener conto delle nuove disposizioni relative all'applicazione della **disciplina sull'imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso** ([articoli 166](#) e [166-bis Tuir](#) e Lgs. 142/2018).

HOSPITALITY

Il contratto di deposito nelle strutture alberghiere e la responsabilità della struttura – parte I

di Leonardo Pietrobon



Scopri
TEAMSYSTEM HOSPITALITY
Il software di gestione alberghiera più innovativo del mercato

CLICK

Con il **contratto di deposito** in albergo l'albergatore ha la **responsabilità per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate in albergo** dal cliente. Questo è il concetto, in estrema sintesi, del contratto di deposito, valido anche per le strutture ricettive.

Sotto il profilo normativo, il contratto di deposito per le strutture ricettive è disciplinato dall'articolo 1783 e seguenti del codice civile, con i quali viene disciplinata la tipologia del contratto e le responsabilità dell'albergatore.

L'articolo 1783 del codice civile definisce la responsabilità dell'albergatore sulle "cose portate in albergo dal cliente". Si considerano tali:

- le cose che si **trovano nell'alloggio o nei locali di pertinenza**, durante il tempo nel quale l'ospite dispone di esso.
- le **cose che l'ospite affida in custodia** all'albergatore ad un membro della sua famiglia o ad un suo dipendente, fuori dell'albergo **durante il tempo nel quale dispone dell'alloggio**.
- le **cose che l'ospite affida alla custodia dell'albergatore**, ad un membro della sua famiglia o ad un dipendente, **per un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui l'ospite usufruisce dell'alloggio**.

[CONTINUA A LEGGERE](#)